

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette*COM(87) 325 def/2**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 agosto 1987)**(87/C 251/03)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/246/CEE ⁽²⁾, prevede disposizioni generali per quanto concerne le accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari per quanto concerne la struttura delle accise applicabili alle sigarette;

considerando che la direttiva 79/32/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che nel caso delle sigarette l'armonizzazione, quale prevista nella direttiva 72/464/CEE, del rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'IVA non consente un'armonizzazione delle aliquote d'imposizione;

considerando che, ai fini della realizzazione di un mercato interno senza frontiere, è necessario ravvicinare le aliquote delle accise;

considerando che, nel caso delle sigarette, tali imposte sono costituite da un'accisa mista e dall'IVA; che esse hanno caratteristiche speciali, in particolare per quanto riguarda il loro impatto cumulativo e moltiplicatore;

considerando pertanto, che tutti gli elementi di tali imposte devono essere armonizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo ravvicinate tenuto conto delle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

Tale disposizione si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette, conformemente alla direttiva 72/464/CEE, e comprendenti:

- a) un'accisa specifica per unità di prodotto;
- b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 2

Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992, ciascuno Stato membro applica:

- a) un'accisa specifica, il cui importo di base è fissato a 19,5 ECU per 1 000 sigarette e che deve essere adeguato conformemente all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, prendendo come anno di riferimento il 1987;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere fissata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quella dell'IVA si collochi tra il 52 e il 54 % del prezzo di vendita al minuto, incluse le imposte.

Articolo 3

Le disposizioni intese a disciplinare l'adeguamento periodico dell'importo dell'accisa specifica e le disposizioni intese a disciplinare la modalità di riscossione e il termine di pagamento delle imposte stesse sono stabilite anteriormente al 1° gennaio 1989 in direttive che saranno approvate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 4

Nella direttiva 72/464/CEE, l'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 e i titoli II e II bis non saranno più in vigore a decorrere dal momento in cui gli Stati membri

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

avranno adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il

31 dicembre 1992. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a disposizioni nazionali da essi adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

COM(87) 326 def./2

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 agosto 1987)

(87/C 251/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/246/CEE ⁽²⁾, prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati;

considerando che disposizioni speciali relative alle sigarette sono già state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni speciali devono essere ancora adottate per gli altri tabacchi lavorati;

considerando che la direttiva 79/32/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che, ai fini della realizzazione di un mercato interno senza frontiere, strutture delle accise e dell'IIVA devono essere armonizzate e le rispettive aliquote devono essere ravvicinate;

considerando che, nel caso dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, una struttura di accise proporzionale ai prezzi di vendita al minuto è quella più consona a conseguire tale obiettivo;

considerando che un'accisa proporzionale ha determinate caratteristiche, in particolare per quanto riguarda il suo effetto moltiplicatore in abbinamento con l'IIVA; che pertanto è opportuno armonizzare l'incidenza, sul prezzo di vendita al minuto, della somma delle aliquote di queste due imposte;

considerando che è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti categorie di tabacchi lavorati nazionali e importati sono soggette in ciascuno Stato membro ad una accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto di ciascun prodotto, determinato liberamente dai produttori e importatori in conformità dell'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi da fumo;
- c) tabacchi da masticare;
- d) tabacchi da fiuto.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della direttiva 70/32/CEE.

Articolo 3

1. Al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992 ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem dell'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accise dell'IIVA sia:

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.